

Proposta N° 40 / Prot. Data 05/02/2016		
---	---	--

Comune di Alcamo
 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Copia deliberazione del Commissario Straordinario
 (Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N° 52 del Reg. Data 23/02/2016	OGGETTO :	<i>Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio "Coccinella" di Balestrate gestita dalla Coop. Sociale "Mary Poppins" di Partinico per il periodo dal 01/02/2016 al 31/12/2016</i>
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		1. NOTE Adottata con i poteri della Giunta Comunale Immediata esecuzione X SI ☐ NO

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 16,40 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: *"Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio "Coccinella" di Balestrate gestita dalla Coop. Sociale "Mary Poppins" di Partinico per il periodo dal 01/02/2016 al 31/12/2016"*;

Richiamata la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che gli artt. 20 e 23 della suddetta legge Regionale 22/86 dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86;

Atteso che nella seduta del 20/04/2001 il Consiglio Comunale ha approvato gli schemi di convenzione tipo per gestione case di riposo, case protette, comunità alloggio per anziani e disabili, case di accoglienza per gestanti ragazze madri e donne in difficoltà in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 4/06/96;

Esaminata la nota di aggiornamento del 14/11/2015 pervenuta in data 19/11/2015 Prot. Gen. n. 51580 del minore C.L. ospite presso la comunità alloggio per adolescenti "Itaca" dalla quale si rende necessario disporre l'immediato trasferimento del minore ad altra adeguata struttura.

Esaminato il Decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo del 16/11/2015 prot. n. 258/2013 Reg.Pot. CRON: 6501/15 pervenuto a questo Ente in data 24/11/2015 con prot. 52234 con il quale dispone l'immediato trasferimento del minore C.L. presso altra comunità da individuare a cura del Servizio Sociale;

Considerato che l'Ufficio Servizio Sociale di Alcamo ha individuato quale struttura più idonea alle necessità del minore la Comunità Alloggio "La Coccinella" di Balestrate gestita dalla Coop.Sociale "Mary Poppins" di Partinico;

Esaminata la nota del 28/01/2016 dell'Ufficio di Servizio Sociale di Alcamo la quale comunica che, a seguito della convocazione del 21/01/2016 con la D.ssa Pellegrini, questo Ufficio di Servizio Sociale ha concordato con la Comunità alloggio "Itaca" di Camporeale il trasferimento del minore C.L. presso la Comunità alloggio "La Coccinella" di Balestrate per il giorno 01/02/2016;

Esaminata la nota del 02/02/2016 prot. n. 16 della C.A "La Coccinella" di Balestrate con la quale comunica che in data 01/02/2016 è stato inserito il minore C.L. nato a Tradate il 27/03/2000 presso la propria struttura;

Considerato che la Coop.Sociale "Mary Poppins" di Partinico è iscritta regolarmente al n. 3394 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09/05/1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori presso la Comunità alloggio sita in Balestrate C/da Batiella e per una ricettività di n. 10 unità;

Ritenuto necessario, dunque, approvare la Convenzione con la Comunità Alloggio "La Coccinella" di Balestrate gestita dalla Coop.Sociale "Mary Poppins" di Partinico per il servizio di ospitalità di minori in convitto;

Visti gli schemi di convenzione redatti dal 3° Settore Servizi al Cittadino, in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 04/06/1996;

Tenuto conto che trattasi di spesa obbligatoria in quanto i trasferimenti della L.R. 6/97 prevedono, per come chiarito dalla L.R. 8/2000, che sono destinati in via prioritaria per il personale e per i servizi socio-assistenziali;

Atteso che l'impegno di spesa rientra nei limiti previsti dall'art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000 e che trattasi di spesa socio-assistenziale obbligatoria per disposizione dell'Autorità Giudiziaria, depositati presso il Settore Servizi al Cittadino rivolta a soggetti con fragilità sociale e che necessitano di intervento di pronto soccorso sociale per situazione di emergenza personale e familiare come previsto dall'art. 22 della Legge 320/00;

Vista la Delibera di C.C. n.° 129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di previsione 2015/2017;

Atteso che con Delibera del Commissario straordinario n. 336 del 12/11/2015 è stato approvato il PEG 2015/2017;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed integrazioni;

•

• PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi sopra esposti:

- a) Di approvare l'allegato schema di Convenzione con l'Ente in premessa riportato per il servizio di ospitalità di minori in convitto per il periodo dal 01/02/2016 al 31/12/2016;
- b) di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti;
- c) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente responsabile nella Determinazione che impegnerà la spesa e riscontrata dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000;

Il Proponente

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Vita Alba Milazzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio “Coccinella” di Balestrate gestita dalla Coop. Sociale “Mary Poppins” di Partinico per il periodo dal 01/02/2016 al 31/12/2016”*

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio “Coccinella” di Balestrate gestita dalla Coop. Sociale “Mary Poppins” di Partinico per il periodo dal 01/02/2016 al 31/12/2016”

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale avente per oggetto: "Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio "Coccinella" di Balestrate gestita dalla Coop. Sociale "Mary Poppins" di Partinico per il periodo dal 01/02/2016 al 31/12/2016"

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del 3° Settore SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 03/02/2016

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZI FINANZIARI.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 04/02/2016

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 24/02/2016 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/02/2016

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☒ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

☐ _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

COMUNE DI ALCAMO

CONVENZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI PERIODO 01/02/2016-31/12/2016

L'anno , addì del mese di , nei locali del 3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-SVILUPPO ECONOMICO

TRA

l'Amministrazione Comunale di Alcamo Codice Fiscale n. 80002630814, d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale" per la quale interviene il _____ nella sua qualità di _____ del 3° Settore Servizi al Cittadino autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione n° _____ del _____, esecutiva;

E

Coop Soc. "Mary Poppins" con sede a Partinico via B. Angelico n. 18, d'ora in avanti nel presente atto designata con il termine di "Ente contraente" rappresentata dal _____ nella qualità di _____, iscritta all'Albo Regionale degli Enti Assistenziali pubblici e privati ex art.26, legge regionale n.22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale degli enti locali decreto n° 5 del 02/01/2012 per svolgere attività assistenziale in favore di minori in regime di convitto nella struttura C.A. per minori "La Coccinella" ubicata in Balestate in C/da Batiella, con capacità ricettiva di 10 minori convittori

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità Alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n° minori su n° 10 posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile e/o su disposizioni delle Assistenti Sociali di questo Comune.

Art. 2

La Comunità Alloggio ha una capacità ricettiva di n° 10 posti.
Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla Comunità. In linea eccezionale e per accertata-obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella Comunità, previo nulla osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della Comunità e dell'ufficio di servizio sociale del Comune di residenza del minore.

Art. 3

Le Comunità Alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni Comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n° 1 operatore sociale responsabile;
- n° 4 educatori professionali;
- n° 1 Ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n° 1 psicologo o neuropsichiatra, n° 1 assistente sociale e n° 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato fra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

Nella Comunità Alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di € 1,58 per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'Asl competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.579,25 più IVA al 4% , di mantenimento per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi con cadenza bimestrale;
- b) una retta giornaliera di € 27,15 più IVA al 4% comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente art. 8 per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da

liquidarsi posticipatamente con cadenza bimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Art. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale degli Enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 15

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 01/02/2016 al 31/12/2016 salvo quanto prescritto dal precedente art. 14.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Riferire semestralmente all'Ufficio di Servizi Sociali sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale.

Relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

Art. 16

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;
- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico

dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art. 19

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'Ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'Ente locale. Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Trapani.

Art. 20

La copertura finanziaria per l'anno 2016 resta subordinata all'assegnazione dei fondi da parte della Regione Siciliana ed all'approvazione del programma di utilizzo dei suddetti fondi da parte del Consiglio Comunale.

La mancata assegnazione dei fondi sopra descritti da parte della Regione Siciliana o la mancata destinazione dei fondi in questione da parte del Consiglio Comunale, comporterà l'anticipata conclusione della convenzione, senza nulla pretendere da parte dell'Ente convenzionato per presunti danni a qualsiasi titolo vantati, derivanti dalla conclusione anticipata della convenzione stessa.

Art. 21

La P.A. per esigenze di bilancio previa delibera di Giunta Comunale ha facoltà di ridurre il numero degli utenti della presente convenzione.

Previo lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Art. 22

Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il sig. _____ nella qualità di _____, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'ENTE CONTRAENTE

L'ENTE LOCALE